



# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 30/11/2016

**OGGETTO:**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL GASOLIO E G.P.L.**

L'anno 2016, addì 30 del mese di novembre alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
GENNARI ANDREA	SINDACO	P
CAGALLI STEFANO	CONSIGLIERE	P
LORENZETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
FAZIONI MONICA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
PERAZZINI MARCO ANDREA	CONSIGLIERE	P
SANTINATO GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	P
CONTADO FIORELLA	CONSIGLIERE	P
AMBROSI WALTER	CONSIGLIERE	P
GIULIETTI CARLO	CONSIGLIERE	P
ROSESTOLATO ANGELICA	CONSIGLIERE	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. CHIARA MAZZOCCO.

Il Sindaco-Presidente GENNARI ANDREA chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL GASOLIO E G.P.L.**

**Il Sindaco** da lettura della proposta di delibera di tutte le vie non metanizzate ai fini dello sgravio fiscale.

**Consigliere Ambrosi Walter:** “Si possono inserire le piantine delle vie sul sito internet per fare in modo che la cittadinanza sia facilitata alla consultazione per un’eventuale domanda?”.

**Sindaco:** “Sarà mia premura chiedere”.

Il Sindaco pone dunque in votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Giampietro, Contado Fiorella, Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica).

Il Sindaco proclama dunque l'esito della votazione

Comunico che a breve ci sarà una convocazione importante della Commissione Regolamenti alla luce della nuova normativa europea sul commercio ed aree pubbliche. Bisognerà fare un nuovo bando, in quanto c'è una rivoluzione totale per quel che riguarda i posteggi dei mercati. La Consigliera Contado Fiorella sta lavorando insieme alla Responsabile dell'Ufficio Commercio. Ci confronteremo con la Commissione Regolamenti per poi portarla in Consiglio Comunale.

**Rif. 2016-010-LL.PP.**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL GASOLIO E G.P.L.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;
- VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di gasolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;
- ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Casaleone ricade nella zona climatica E;

- PRESO ATTO che il Comune di Casaleone non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;
  
- VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
  
- VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
  
- VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  
- VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
  - VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;
  - VISTA la nota n. 178604 del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di

cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

- VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".
  
- CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:
  - esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
  - non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
  - per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;
  
- VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;
  
- VISTA la richiesta dell'Uff. Lavori Pubblici inviata a mezzo e-mail in data 11/08/2016, con la quale si chiede alla ditta 2iRete Gas s.p.a., di inviare un aggiornamento delle vie comunali metanizzate a far data dalla delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 19/11/2016;
  
- 
  
- VISTA la nota prot. 9872 del 19/10/2016 con la quale la ditta 2iRete Gas s.p.a. consegna a questo Ente copia degli elaborati grafici relativi alla distribuzione delle linee della rete gas del territorio comunale;

-

- VISTA la cartografia depositata agli atti, in scala 1:2000 che individua:

-

- le aree non metanizzate del Comune;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico;

- di precisare che trattasi di provvedimento non avente rilevanza contabile;

- VISTO lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

1. **di individuare** per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di Casaleone ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico in scala 1:2000;

2. **di indicare** le sotto indicate vie del territorio comunale **non metanizzate**, ai fini delle agevolazioni fiscali per utilizzo di gasolio e g.p.l. per riscaldamento di cui alla Legge 23/12/1998 n° 448 :

- via Magarino;

- Piazza della Pace;

- via Aldo Moro;

- via Suspirogna (da incrocio con via Trento);

- vicolo Canossa;

- via Boccare (da civico 82);

- via S.Michele;

- via Oppi (da civico 92);

- via Facciabella;
- via Bassa (da incrocio via Oppi a civico 66);
- via Castellazzo;
- via Gorna (da “Cavo Nuovo”, fino Corte Castellazzo);
- via Stradanuova (da altezza civico 44);
- via Frittaia (da civ. 63);
- via Pralungo (tratto);
- via Cavalle;
- via Boccarona;
- via Carpania;
- via Boldiere;
- vic. Belfiore;
- via Ravagnana;
- via Bosco;
- via Bonzanini;
- via Borghesana;
- via Pranovi;

3. **di dare atto** che i tratti delle vie sopra-menzionate sono identificati nei elaborati grafici sono identificati nei elaborati grafici depositati agli atti presso il settore Lavori Pubblici e sono disponibili per la presa visione da parte dei cittadini residenti;

4. **di confermare** che la delimitazione del Centro Abitato è raffigurata nella Planimetrie allegate alle Delibere di G.C. N° 228 del 13/09/1993, N° 135 del 14/07/2004, N° 69 del 23/05/2007 depositate agli atti;

5. **di stabilire che:**

- “qualora i fabbricati e le case civili sparsi ricadessero sul confine e quindi solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata si considerano comunque come possibili fruitori dei benefici di legge”;
- rientrano fra le aree “non metanizzate” ammesse a beneficio, i fabbricati e le case civili sparsi che risultano collocati al di fuori della fascia di 30 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, salvo che gli stessi risultino già allacciate alla rete del gas;

6. **di prendere** atto della planimetria depositata agli atti, raffigurante le aree non metanizzate situate al di fuori centro abitato;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti in materia;
8. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.





# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

---

## Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL GASOLIO E G.P.L.**

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 25/11/2016

Firmato digitalmente  
GIRARDI ANGELICA



# COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

---

## Parere di regolarità contabile

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL GASOLIO E G.P.L.**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 25/11/2016

Firmato digitalmente  
ROBERTA FARINAZZO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
GENNARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
CHIARA MAZZOCCO

---

### DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/12/2016.

Data, 27/12/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Firmato digitalmente  
Lucia Bonfante

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 21/01/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 27/12/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Firmato digitalmente  
Lucia Bonfante